

ENEL, con riferimento all'originario periodo di vigenza del contratto, ed il prolungamento dello stesso di 5 anni (dal 2002 al 2007) a prezzi molto prossimi a quelli coperti dal contributo stabilito dalla delibera n. 70.

Dei contenuti dell'accordo è stata data preventiva informazione al Ministero dell'industria ed all'Autorità. Il primo ha preso atto delle *"opportune azioni intraprese"*, segnalando l'esigenza che i nuovi impegni pluriennali non contrastino con lo spirito e con la lettera della direttiva 96/92/CE (nota del 16 dicembre 1997); la seconda ha assicurato che il trattamento riconosciuto ai vecchi contratti verrà esteso a quelli conseguenti alla rinegoziazione, limitatamente alla durata ed alle quantità di energia elettrica previste al momento della delibera n. 70 (note del 2 e 3 febbraio 1998),

Non ha avuto invece esito favorevole la trattativa con la società svizzera ATEL, dimostratasi indisponibile a rivedere i contratti stipulati con ENEL, che - per la durata residua - comporterebbero maggiori oneri valutati in circa 3.900 mld.. L'ENEL, avvalendosi delle clausole contrattuali relative alla rivedibilità delle condizioni della fornitura, ha pertanto proposto istanza di arbitrato avanti la Camera di commercio internazionale.

Nel 2° semestre 1997 e poi nel corso del 1998 l'Autorità ha provveduto con regolarità e tempestività agli **aggiornamenti tariffari**, nei termini previsti dalla delibera n. 70: e così, in particolare, le riduzioni riguardanti la Parte B della tariffa non sono state trasferite alla clientela, ma sono state compensate da equivalenti incrementi della Parte A, in modo da accelerare il ripianamento del debito verso ENEL per il "conto onere termico".

Peraltro, con delibera n. 161 del 22 dicembre 1998, l'Autorità ha operato un effettivo ribasso delle tariffe elettriche (pari, mediamente, al 7%), reso possibile dall'avvenuto completo rimborso all'ENEL, ed alle altre imprese produttrici, del credito suddetto. Con la stessa delibera è stata anche variata in aumento la Parte A della tariffa, allo scopo di accelerare il ripianamento dell'altro debito verso ENEL, relativo agli oneri per l'abbandono del nucleare, e di far fronte ai crescenti contributi da erogare, a titolo di incentivo per la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate (ex provvedimento CIP n. 6/92), per l'entrata in funzione di nuovi impianti.

Nel luglio 1997 l'ENEL ha deciso di sospendere il **ritiro delle "eccedenze"** di energia elettrica prodotta da terzi nazionali a mezzo di fonti

rinnovabili o assimilate, previsto e regolato dall'art. 22 della legge n. 9/1991 e dalla convenzione-tipo approvata con D.M. 25 settembre 1992.

La decisione, che ha dato luogo a vertenze in sede giudiziaria, è stata motivata con il costante aumento di tali cessioni, determinato dal prezzo particolarmente vantaggioso stabilito per le medesime dal provvedimento CIP n. 6/92, e con il conseguente gravoso pregiudizio economico per l'ENEL, causato dalla ridotta utilizzazione, e quindi dalla minore efficienza, dei propri impianti.

Sulla questione è intervenuta l'Autorità che, con deliberazione n. 108 del 28 ottobre 1997, ha considerato i sopravvenuti mutamenti nel rapporto fra domanda ed offerta di energia elettrica e, quindi, la necessità di variazione anche nei prezzi di cessione ed ha disposto un sensibile ridimensionamento di tali prezzi a partire dal 1° novembre 1997.

Secondo stime della Società, tale provvedimento, impugnato da taluni autoproduttori, consente una progressiva riduzione degli oneri a proprio carico, per circa 100 miliardi nel 1998 e 160 nel 2000, ed un vantaggio per la clientela - rispettivamente - di 10 e 20 miliardi.

Benchè l'ENEL abbia di conseguenza ripreso il ritiro delle eccedenze nei confronti dei produttori già titolari di apposita convenzione, la questione si è riaperta nel settembre 1998: alcuni nuovi operatori, infatti, hanno avanzato proposte di ritiro delle proprie eccedenze di energia e, al rifiuto dell'ENEL, hanno chiesto l'intervento dell'Autorità, che ha avviato una formale istruttoria e nel contempo (con delibera n. 121/98) ha diffidato in via generale la Società *"dal porre in essere comportamenti in violazione degli obblighi in materia di cessione di eccedenza di energia elettrica"*.

L'ENEL ha deciso di ottemperare alle prescrizioni dell'Autorità, ma ha anche proposto ricorso avanti il TAR della Lombardia (in data 26 novembre 1998), contestando nel metodo e nel merito la suddetta delibera.

Nell'ottobre 1997 l'ENEL ha deciso di disdettare, alle rispettive scadenze, i **contratti di fornitura con clausola di interrompibilità**, stipulati con grandi utenti industriali e caratterizzati dalla possibilità per l'ENEL di richiedere, in caso di emergenza del servizio elettrico, una riduzione dei prelievi a fronte del riconoscimento di uno sconto sul corrispettivo di potenza.

La decisione è stata assunta in considerazione del venir meno della necessità e della convenienza della clausola in presenza di una stabile

sovracapacità del parco di produzione e del rischio che, in un simile mutato contesto, la riduzione tariffaria così accordata potesse configurarsi come prassi discriminatoria in contrasto con la normativa comunitaria.

Anche su tale questione è intervenuta l'Autorità che, dopo apposita indagine conoscitiva, nel dicembre 1997, ha riconosciuto la legittimità del comportamento dell'ENEL, facendo peraltro presente l'opportunità di una riconsiderazione dell'argomento da parte della Società in relazione ed a seguito del nuovo ordinamento tariffario in corso di elaborazione ad opera della stessa Autorità.

A seguito di tale invito, l'ENEL ha deciso di attendere l'emanazione del nuovo ordinamento tariffario per procedere alla rinegoziazione dei contratti.

Nel periodo in esame si è conclusa la vicenda relativa al **provvedimento CIP n. 15/93** in materia di tariffe elettriche, a suo tempo impugnato da alcune associazioni di consumatori dinanzi al giudice amministrativo (si veda, in proposito, la precedente relazione).

Con sentenza del 20 giugno 1997, il Consiglio di Stato ha infatti annullato la decisione del TAR Lazio, che aveva a sua volta annullato il provvedimento CIP, prendendo atto della sopravvenuta legge n. 122 del 9 maggio 1997, la quale prevede il mantenimento in vigore delle tariffe applicate al 31 dicembre 1996 e demanda alla competente Autorità di rideterminare, sulla base di una nuova istruttoria, le modifiche tariffarie di cui al contestato provvedimento.

Con deliberazione n. 28 del 25 marzo 1998, l'Autorità, ritenuto che tali modifiche risultano giustificate dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari, nonchè dal perseguimento di obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, ha riconosciuto la congruità degli aumenti disposti dal provvedimento CIP, rideterminandoli nella stessa misura, con esclusione di qualsiasi forma di conguaglio.

Nell'assumere tale decisione, l'Autorità ha peraltro disposto l'avvio di un'indagine conoscitiva sul pieno rispetto di alcuni degli obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, previsti dall'accordo di programma del 1991 tra ENEL e Ministero dell'industria.

Per quanto riguarda le vicende collegate alle c.d. "**quote di prezzo**", e cioè a quella componente tariffaria attribuita all'ENEL in compensazione della

mancata corresponsione di previsti aumenti del fondo di dotazione (cfr., in proposito, le precedenti relazioni), va segnalato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 174 del 20 maggio 1998, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 577/96, con la quale è stata riconosciuta efficace fino al 30 giugno 1996 l'applicazione delle dette "quote". La spettanza di tali voci tariffarie all'ENEL fino al 30 giugno 1996, come disposto dalla ripetuta legge n. 577/96, è stata poi confermata anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Riunite con sentenza del 13 novembre 1998.

Inoltre, il procedimento penale attinente le modalità di iscrizione a bilancio delle "quote di prezzo", promosso nei confronti degli amministratori dell'ENEL in carica dal 1987 al 1994, si è concluso con sentenza 12 maggio 1997 del G.U.P. presso il Tribunale di Roma, il quale ha respinto la richiesta di rinvio a giudizio, *"perchè il fatto non sussiste"*, dell'ipotesi accusatoria di false comunicazioni sociali. La Corte d'Appello di Roma ha poi respinto (sentenza del 16 aprile 1998) l'impugnativa del P.M., confermando - su richiesta conforme del P.G. - la decisione del G.U.P..

Nel marzo 1998, l'Autorità ha presentato, nel corso di un'audizione al Senato, **il progetto di riforma delle tariffe elettriche**, quale primo passo di un'ampia consultazione con i molteplici soggetti interessati.

Secondo il documento dell'Autorità, obiettivi generali della nuova regolamentazione saranno: l'uso efficiente delle risorse, la promozione della concorrenza, il miglioramento della qualità del servizio, la tutela dell'ambiente. Criteri fondamentali della riforma: un ordinamento tariffario trasparente, certo e flessibile; tariffe definite come prezzi massimi unitari al netto delle imposte; corrispondenza tra tariffe e costi effettivi del servizio per tipologia di utenza.

E' opinione diffusa, condivisa dall'Autorità e dall'ENEL e su cui concorda anche il giudizio della Corte, che il vigente sistema tariffario risulti ormai del tutto incongruo, e, per più aspetti, iniquo.

Come evidenziato nel citato documento dell'Autorità, attualmente *"le tariffe elettriche sono fissate rigidamente in via amministrativa ed articolate in più di 50 classi di fornitura. I livelli tariffari non corrispondono sempre ai livelli di costo del servizio, cosicchè alcune classi di utenza a volte pagano per sussidiarne altre.... Le tariffe differiscono inoltre non solo per diverse caratteristiche della fornitura, ma anche per tipo di attività economica dell'utente, configurando una politica settoriale implicita non giustificata...."*

Più della metà degli utenti domestici beneficia integralmente delle condizioni tariffarie di fascia sociale. Per coprire l'onere delle condizioni tariffarie di fascia sociale, il prezzo medio del servizio deve oggi essere notevolmente superiore ai costi per l'utenza residente con potenza impegnata fino a 3 KW. e con livelli di consumo eccedenti la suddetta soglia e per la rimanente utenza domestica. Infatti, un quarto dell'utenza domestica paga un prezzo pari a quasi una volta e mezzo i costi del servizio..... Gli utenti con bassissimo consumo, anche se con reddito elevato (utenti single urbani), beneficiano delle condizioni tariffarie di fascia sociale. Al contrario le famiglie numerose sono soggette al penalizzante meccanismo di recupero.....".

Analogamente, fra le utenze non domestiche risultano privilegiati alcuni grandi utenti industriali e penalizzate in genere piccole e medie imprese.

Distorsioni si verificano anche nel confronto con i prezzi praticati nei principali Paesi europei, come emerge dalle due tabelle che seguono (la prima di fonte ENEL, la seconda tratta dalla "Sintesi delle proposte dell'Autorità" del marzo 1998).

**PREZZI MEDI DELL'ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTE ESCLUSE) DI ALCUNE FORNITURE TIPO
NEI PRINCIPALI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA**
Prezzi medi - in Lire italiane - applicati al 31 dicembre 1997

Forniture tipo		Paesi							
Potenza impegnata KW	Consumo annuo KWh	Italia (2)	Belgio	Francia	Germania (1)		Inghilterra (1)		Spagna
					Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	
		Prezzi medi L/kWh							
USI DOMESTICI									
1,5	600	87	343	255	376	463	330	439	255
3,0	1.200	100	317	223	287	364	268	333	255
3,0	1.700	99	302	216	261	338	250	301	234
6,0	3.500	345	267	215	233	306	225	263	232
USI INDUSTRIALI									
100	160.000	182	227	163	220	253	195	245	160
1.000	4.000.000	137	141	116	147	167	138	164	125
4.000	16.000.000	135	136	116	143	161	137	163	125
10.000	50.000.000	107	99	92	127	147	130	154	113
10.000	70.000.000	91	85	82	104	131	120	143	103

(1) Per la Germania e l'Inghilterra, ove le tariffe sono differenziate territorialmente, sono stati riportati i valori minimi e massimi dei prezzi.

Per la Germania i prezzi sono al netto della clausola carbone.

(2) I prezzi italiani riflettono il costo industriale della fornitura, formato dai costi fissi e variabili e non comprendono quindi le imposte ed oneri assimilabili (squilibrio nel conto dell'onere tecnico, recupero degli oneri nucleari, incentivi alla nuova energia rinnovabile e assimilata).

Nota: La conversione in lire italiane è stata effettuata sulla base dei cambi medi rilevati nel mese di dicembre 1997: Franco Belga: 47,52; Franco Francese: 292,88; Lira Sterlina: 2.894,65; Marco Tedesco: 980,42; Peseta: 11,59.

**Prezzo medio del kWh per utenti domestici tipo
base 100 = costo medio utenza domestica Italia**

Utenti domestici con consumo annuo pari a:	Italia	Francia	Gran Bretagna	Germania	Spagna
1700 kWh	51	110	99	131	118
3400 kWh	137	109	90	100	117

Dalla successiva tabella (di fonte ENEL), che mostra l'evoluzione - a moneta costante - delle tariffe elettriche e degli indici dei prezzi medi nel periodo 1990/98, emerge comunque che le prime sono cresciute in misura largamente inferiore ai secondi, che esse sono tendenzialmente in calo negli ultimi 4 anni e che, al netto di sovrapprezzi ed imposte, si pongono al di sotto dei livelli del 1990.

E N E L - EVOLUZIONE DEGLI INDICI DEI PREZZI MEDI A MONETA COSTANTE

INDICI DEI PREZZI MEDI AL NETTO E AL LORDO DELLE IMPOSTE (1) (IVA RECUPERABILE ESCLUSA), PER I PRINCIPALI SETTORI UTILIZZATORI.

UTILIZZATORI	SETTORI								
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998 *
DOMESTICI									
Indice dei prezzi al consumo x famiglie	100,0	106,4	112,1	116,8	121,4	127,9	132,8	135,2	137,6
• Tariffa	100,0	107,4	111,7	107,6	120,6	116,0	106,6	97,5	95,7
• Sovrapprezzi (2)	100,0	116,1	106,4	110,6	125,0	123,8	124,0	133,7	140,2
Totale tariffa + sovrapp.	100,0	109,8	110,2	108,5	121,8	118,2	111,4	107,6	108,1
• Imposte totali (3)	100,0	95,0	89,7	86,8	90,8	100,3	105,4	103,0	101,2
Totale	100,0	107,0	106,3	104,3	115,9	114,7	110,3	106,7	106,8
INDUSTRIA									
Indice dei prezzi del PIL	100,0	107,7	112,4	117,3	121,8	127,8	134,3	137,9	140,6
• Tariffa	100,0	105,9	109,6	105,5	102,9	98,2	95,8	92,1	90,5
• Sovrapprezzi (2)	100,0	106,1	102,2	112,4	116,9	120,0	120,2	130,7	137,6
Totale tariffa + sovrapp.	100,0	106,0	107,1	107,8	107,5	105,4	103,8	104,8	106,0
• Imposte totali	100,0	94,0	92,0	87,3	84,6	79,0	73,8	72,3	70,9
Totale	100,0	104,2	104,9	104,7	104,1	101,4	99,3	99,9	100,8
TERZIARIO(4)									
Deflatore = PIL									
• Tariffa	100,0	103,6	106,3	101,8	105,1	101,2	96,4	93,4	91,6
• Sovrapprezzi (2)	100,0	111,7	104,4	111,9	113,2	113,2	112,5	121,1	125,5
Totale tariffa + sovrapp.	100,0	105,8	105,8	104,6	107,3	104,5	100,8	101,0	100,9
• Imposte totali	100,0	93,9	89,7	86,0	83,6	78,4	76,6	74,8	73,5
Totale	100,0	104,1	103,5	101,9	103,9	100,7	97,3	97,2	96,9
TOT. UT. DIRETTA									
• Tariffa	100,0	106,0	110,7	106,7	110,4	105,5	100,4	95,1	93,4
• Sovrapprezzi (2)	100,0	110,8	104,9	113,1	119,3	120,2	120,0	129,5	135,4
Totale tariffa + sovrapp.	100,0	107,4	109,0	108,6	113,0	109,9	106,2	105,3	105,8
• Imposte totali (5)	100,0	94,4	91,5	88,4	87,8	87,2	86,9	84,6	83,0
Totale	100,0	105,3	106,1	105,3	108,9	106,2	103,1	101,9	102,1

(*) - Stima.

(1) - Tiene conto del gettito (stimato) degli utenti a denuncia diretta.

(2) - A partire dal 1997 non si tiene conto di quanto disposto dalla delibera dell'Autorità n°70/97(scomposizione dell'ex sovrapprezzo nelle componenti B,A1,A2,A3 e relativo inglobamento in tariffa. Pertanto per sigenze di confronto temporale si continua a tenere separati la tariffa ed i sovrapprezzi.

(3) - IVA compresa.

(4) - Comprende commercio, servizi e pubblica amministrazione, trasporti (escluse FS trazione), turismo, comunicazioni, credito e assicurazioni.

(5) - IVA compresa limitatamente agli usi domestici, servizi generali negli edifici e pubblica illuminazione. Non tiene conto della stima dell'iva non recuperabile relativa ai servizi non vendibili del terziario (pubblica amministrazione, ospedali e scuole pubbliche, ecc.).

3.5 - La reintegrazione degli oneri nucleari

Com'è noto, il problema della reintegrazione degli oneri conseguenti all'abbandono del nucleare è stato disciplinato - a livello normativo primario - dalla legge n. 9 del 1991, che ha disposto (art. 33.2) detta reintegrazione, in favore dell'ENEL e delle ditte appaltatrici, relativamente agli *"oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori"* delle centrali nucleari, secondo le modalità di precedenti deliberazioni del CIPE e del CIP. A tal fine, è stato istituito un apposito conto di gestione presso la Cassa conguaglio del settore elettrico, alimentato con un sovrapprezzo inserito in tariffa.

Come descritto nelle precedenti relazioni della Corte, la regolazione della materia, quale attuata dalla legge n. 9/91 e dai numerosi provvedimenti amministrativi antecedenti e susseguenti alla legge, ha dato luogo ad ampio contenzioso in sede penale e dinanzi al giudice amministrativo, nonchè a rilievi della Corte dei conti in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1992.

Nell'intento di fare chiarezza nella complessa disciplina, la legge n. 481/95, nell'istituire l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ha affidato alla stessa l'accertamento *"della sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva"* delle stesse e la verifica della congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi di detti oneri.

Tardando la pronuncia dell'Autorità, nella materia è nuovamente intervenuta la Corte dei conti, in Sezione controllo Stato, che, con deliberazione n. 14 del 16 dicembre 1997, nella relazione sui risultati della gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico per gli esercizi 1989/91, ha rilevato - fra l'altro - la carenza di legittimazione e la non regolarità e non conformità a legge dei provvedimenti CIP di liquidazione dei rimborsi per oneri nucleari relativi all'indicato triennio ed ha di conseguenza dichiarato la illegittimità dei mandati di pagamento, emessi nello stesso periodo dalla Cassa in favore di ENEL, per un ammontare di circa 995 miliardi, di cui circa 250 da riversare alle ditte appaltatrici.

A seguito di tale deliberazione, la Cassa avrebbe dovuto, in base a quanto previsto dall'art. 24 della legge n. 559/93 sulle gestioni fuori bilancio (ritenuto dalla Corte applicabile alla fattispecie), pronunciarsi per l'annullamento o la conferma dei mandati entro il termine di 30 giorni (e cioè, entro il 27 marzo 1998), decorsi inutilmente i quali i mandati stessi sarebbero divenuti inefficaci.

E' quanto in effetti verificatosi, essendo il termine trascorso senza che la Cassa, nel frattempo commissariata, assumesse alcuna decisione in proposito. E ciò anche perchè un apposito decreto legge (n. 55 del 25 marzo 1998), adottato dal Governo per "congelare" in pratica ogni iniziativa della Cassa in attesa delle determinazioni di competenza dell'Autorità, è decaduto per mancata conversione nel termine dei 60 giorni. Di conseguenza, i pagamenti a suo tempo ricevuti da ENEL sono risultati privi di titolo e soggetti a richiesta di restituzione.

Senonchè, con deliberazione n. 58 del 12 giugno 1998, l'Autorità, portata a compimento la verifica prevista dalla legge n. 481/95, ha riconosciuto la sostanziale congruità dei criteri di rimborso, con esclusione di alcune voci ritenute non pertinenti; per altre, invece, ha rideterminato i criteri di quantificazione (così, per l'approvvigionamento del combustibile nucleare e per le modalità di calcolo degli interessi).

L'importo complessivo delle rettifiche sui rimborsi ancora dovuti è stato stimato dall'ENEL in circa 390 miliardi (i riflessi sul bilancio delle varie fasi della vicenda verranno esaminati più avanti).

Nella parte conclusiva della citata delibera l'Autorità ha poi dato mandato alla Cassa di adottare le necessarie deliberazioni confermativa e modificativa degli ordinativi di pagamento sino ad allora emessi, nonchè di istituire un apposito conto per la gestione dei rimanenti rimborsi nei confronti delle ditte appaltatrici, sollevando così l'ENEL dal problema relativo all'eventuale recupero di importi già versati alle ditte medesime.

Ad oggi non risulta che la Cassa, il cui Comitato di gestione è stato ricostituito, abbia adottato le decisioni richieste dall'Autorità.

Dal canto suo l'ENEL, ritenendo non fondati i rilievi contenuti nella delibera n. 58 dell'Autorità, che riprende alcuni dei punti che avevano formato oggetto di censura da parte della Corte dei conti, ha proposto ricorso avverso la delibera stessa dinanzi al TAR della Lombardia. Questi si è pronunciato con sentenza, depositata in data 18 febbraio 1999, con la quale sono stati in gran

parte accolti i punti di gravame prospettati dall'ENEL, con conseguente riconoscimento del diritto a rimborso di oneri per circa 280 mld..

Tenuto conto che tale decisione è ancora suscettibile di impugnativa e che sono possibili ulteriori interventi della competente Sezione della Corte dei conti relativamente alla gestione della Cassa conguaglio per gli esercizi successivi al 1991, la vicenda non può considerarsi definitivamente conclusa.

Ciò determina obiettivamente una situazione di incertezza che, per l'entità delle somme in gioco, può riflettersi negativamente sulla valutazione patrimoniale della Società e, quindi, sul futuro processo di privatizzazione.

Una rapida definizione di tutti gli aspetti della vicenda e dei connessi procedimenti ancora aperti sarebbe, pertanto, quanto mai opportuna.

3.6 - La programmazione dell'attività

Come ricordato anche nella precedente relazione, *"al fine di assicurare lo sviluppo degli impianti, necessario alla copertura della domanda ed in adempimento degli obblighi di servizio universale"*, l'art. 13 della convenzione di concessione impone all'ENEL di *"predisporre, nella sua qualità di concessionaria del servizio di trasmissione sulla rete nazionale ed in conformità alle linee generali definite dal Governo in materia di politica energetica, i programmi pluriennali scorrevoli, a periodicità annuale, relativi alla copertura del fabbisogno di energia elettrica"*.

Detti programmi, da predisporre tenuto conto delle indicazioni e proposte elaborate da un apposito Comitato consultivo costituito presso il Ministero dell'industria, debbono essere sottoposti all'approvazione dello stesso Ministro, cui va anche trasmessa dalla Società una relazione semestrale *"sulle iniziative nel settore elettrico comprendente gli impianti programmati dai produttori terzi, dalle imprese elettriche degli enti locali, nonché gli impianti programmati dalla Società"* medesima.

L'ENEL inoltre, sempre quale concessionaria delle attività di trasmissione dell'energia elettrica, deve provvedere al coordinamento delle attività esercitate dalle altre imprese elettriche.

Per l'esercizio di tutte le indicate funzioni, l'ENEL deve attenersi a direttive impartite dal Ministro dell'industria allo scopo di conseguire gli obiettivi generali indicati dall'art. 6 della convenzione.

L'ultimo **programma pluriennale di investimenti** deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'ENEL (riunione del 16 gennaio 1996) è stato quello relativo al quinquennio 1996/2000; ad esso non è più seguito alcun aggiornamento.

Nella riunione consiliare del 26 maggio 1997, il Direttore generale della Società giustificava il non ancora intervenuto aggiornamento con la modifica della struttura organizzativa e con le conseguenti profonde innovazioni del processo di pianificazione.

Più recentemente, con lettera del 26 gennaio 1999 in risposta a nota istruttoria del Magistrato delegato, il Direttore generale ha precisato che non si è dato più corso alla predisposizione degli aggiornamenti programmatici previsti dalla convenzione, in quanto *"mancano indicazioni e proposte dell'apposito Comitato, che non è stato ancora costituito"*.

Per lo stesso motivo, e per la conseguente carenza delle necessarie direttive ministeriali, neppure è stata svolta dall'ENEL l'opera di coordinamento delle attività esercitate dalle altre imprese elettriche, così come previsto in convenzione.

E' da notare, infine, che è rimasta inattuata anche l'altra norma della convenzione (art. 7) che prevedeva la stipula di un nuovo **"contratto di programma"**, per l'aggiornamento di quello del 10 aprile 1991, *"entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione"* della convenzione stessa (pubblicato sulla G.U. del 16 febbraio 1996).

La Corte, nel censurare l'inerzia del Ministero dell'industria che ha ~~vanificato norme essenziali del disegno di disciplina e pianificazione delle~~ attività nel settore elettrico, non può non considerare che la liberalizzazione in corso di tale settore rende ormai indispensabile una completa riscrittura delle norme stesse per adeguarle al mutato scenario istituzionale.

Analogamente, modifiche ed integrazioni si renderanno necessarie anche per quanto riguarda il **"piano industriale"** per il periodo 1998/2003, presentato dall'Amministratore delegato al Consiglio nella riunione del 16 maggio 1997; piano che comunque, per molte parti, è già stato avviato a realizzazione (v. quanto esposto nelle pagine che seguono sui progetti di *joint-venture* nel settore

della produzione, sulla creazione di società nel campo delle telecomunicazioni, dell'ingegneria e delle costruzioni, della illuminazione pubblica e dei servizi post-contatore, sulla riorganizzazione delle attività di ricerca).

Restano peraltro validi, a giudizio della Corte, gli obiettivi che si proponeva il piano nell'intento di contrastare, oltre al rallentamento nella crescita dei consumi elettrici, anche le ricadute negative per l'ENEL del processo di liberalizzazione (riduzione tariffaria e delle quote di mercato e, di conseguenza, degli investimenti - per circa 15.000 mld. - e dell'occupazione - per circa 30.000 unità): sviluppi del *core business* e valorizzazione degli *assets* interni in modo da salvaguardare i livelli occupazionali, ridurre l'indebitamento, promuovere una nuova politica degli investimenti e, in definitiva, accrescere il valore della Società, anche in vista della sua privatizzazione.

3.7 - I progetti di joint-venture

Già nella precedente relazione è stata data notizia di progetti di *joint-venture* avviati dall'ENEL nel campo della produzione di energia elettrica, che si inseriscono nel quadro più ampio delle iniziative intraprese in vista del riassetto del settore elettrico.

Secondo documenti della Società, esaminati in Consiglio di amministrazione, tali progetti - che prevedono il coinvolgimento di *partners* sia italiani che stranieri - sono diretti alla valorizzazione degli impianti ENEL a più basso rendimento, difficilmente competitivi in una situazione di mercato libero e destinati a probabile dismissione a prezzi di realizzo in assenza di onerosi interventi di potenziamento.

A questo scopo, tutte le *joint-ventures* in fase di negoziazione prevedono, da parte di ENEL, il conferimento di impianti obsoleti e poco efficienti e la loro successiva trasformazione, a cura e spese di una società di nuova costituzione, in impianti a ciclo combinato, in grado di assicurare una produzione a costi competitivi.

Per alcune *joint-ventures* si prevede anche la possibilità di un successivo collocamento in borsa dei titoli della società di nuova costituzione, onde

reperire sui mercati finanziari almeno una quota delle risorse occorrenti per il *ripotenziamento* degli impianti conferiti.

In una ottica più generale, la costituzione delle *joint-ventures*, con l'ingresso di nuovi operatori e - in un secondo tempo - con un azionariato diffuso nel capitale delle società, verrebbe a configurarsi come iniziativa idonea a favorire lo stesso processo di privatizzazione dell'ENEL e lo sviluppo di un mercato dell'energia elettrica realmente pluralistico e competitivo.

Lo stato di attuazione dei singoli progetti di *joint-venture* è, al momento, sintetizzabile nei termini seguenti.

- **ENEL-ENI:** il Memorandum di intesa, stipulato il 5 maggio 1997, prevede la costituzione di una società pariteticamente partecipata dai due *partners*, alla quale saranno conferiti impianti termoelettrici per complessivi 1700 MW, da trasformare in ciclo combinato e così raggiungere la potenza iniziale di circa 4000 MW.

Su tale accordo preliminare, l'Autorità ha compiuto una istruttoria conoscitiva conclusasi con la delibera n. 54/97, con la quale sono state rivolte raccomandazioni intese a tutelare esigenze di trasparenza, di equilibrio e di competitività del mercato.

E' stata eseguita l'attività di *due diligence* e di valutazione economica degli impianti da conferire e sono in corso di elaborazione verifiche di natura tecnica e commerciale.

- **ENEL-ENRON:** simile al precedente nei contenuti e negli obiettivi, se ne differenzia per il fatto che, a fronte del conferimento di impianti da parte di ENEL (2 centrali termoelettriche per una potenza complessiva, dopo la trasformazione, di circa 2300 MW), la società americana apporterà risorse finanziarie e *know-how* relativo a nuove aree di *business* (gas, *trading* di energia ed altro).

Un primo "Memorandum d'intesa" è stato stipulato il 2 giugno 1997 ed un secondo, preliminare al *J. V. agreement*, il 4 agosto 1998; sono in fase di negoziazione i contenuti dei contratti che la costituenda società stipulerà con i due *partners*.

- **ENEL-FIAT AVIO:** successivamente alla stipula di una lettera di intenti (6 maggio 1998), sono stati avviati i negoziati per la costituzione di una *joint-venture* per la produzione di energia elettrica in Italia e all'estero.

Secondo l'ipotesi attualmente allo studio, ENEL conferirebbe impianti termoelettrici per una potenza complessiva, a valle della trasformazione in ciclo combinato, di circa 1200 MW; FIAT AVIO conferirebbe impianti propri già realizzati o da realizzare, nonché progetti per impianti di produzione di energia elettrica da attuarsi all'estero. Un "Memorandum d'intesa", avente ad oggetto la fattibilità e l'eventuale successivo sviluppo congiunto di specifiche iniziative, è stato stipulato il 13 novembre 1998.

Nel luglio 1998 è stato invece abbandonato, di comune accordo, il progetto (avviato nell'ottobre 1997) di *joint-venture* con la società americana **ENTERGY**, a causa delle mutate strategie di questa.

L'ENEL sta ora saggiando la possibilità di alienare sul mercato le due centrali termoelettriche (la Casella e Piacenza) già destinate ad essere conferite alla *joint-venture* con **ENTERGY**.

Come emerge dal quadro di sintesi appena tracciato, tutti i progetti in corso sono ancora in fase pre-contrattuale: trattasi di intese non definitive e che non comportano obblighi per le parti, eccezion fatta per quelli di riservatezza, di negoziazione in buona fede e di esclusiva, con riferimento al divieto di trattativa con terzi per il medesimo oggetto; la loro definizione ed attuazione, che dovranno essere deliberate dai competenti organi sociali (previa comunicazione al Ministero dell'industria, ai sensi dell'art. 10 della convenzione, per quanto concerne le società da costituire in Italia), restano inoltre condizionate alla disciplina di riassetto intervenuta nel settore.

E tuttavia da varie parti sono state sollevate obiezioni sulle iniziative così poste in essere, motivate essenzialmente dal timore che le stesse possano preconstituire posizioni di vantaggio per l'ENEL nel futuro mercato libero, praticamente annullando gli spazi disponibili per gli altri operatori.

Sul punto c'è stato un intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, in ordine al progetto di *joint-venture* con ENI, sulla base delle informazioni acquisite ha ritenuto di poter escludere "l'eventualità che si riproducano in modo surrettizio posizioni dominanti anche sulla porzione nazionale del mercato libero".

E' avviso della Corte che i rischi, come sopra paventati, possano comunque essere evitati ove venga assicurato il rispetto delle raccomandazioni rivolte dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con la citata delibera n. 54/97, nonchè delle indicazioni che potranno essere fornite a tal fine dal Ministero dell'industria in occasione della costituzione in Italia di società destinate ad operare nel settore elettrico.

3.8 - Le partecipazioni societarie

Nel periodo in esame, un particolare dinamismo ha caratterizzato l'evoluzione del "Gruppo ENEL", e ciò a causa principalmente di due fattori: da un lato, il processo di revisione organizzativa e di razionalizzazione delle attività nell'ambito del Gruppo, che hanno inciso sul ruolo e sull'operatività delle società controllate, chiamate a svolgere compiti strettamente integrati con quelli delle strutture tecnico-gestionali di ENEL; dall'altro la prospettiva della liberalizzazione del settore elettrico e delle sue conseguenze sulle funzioni e sugli assetti della Società, che hanno indotto l'ENEL a proporsi di estendere e diversificare la gamma delle proprie attività attraverso lo strumento societario, nei limiti e nei modi consentiti dallo statuto e dalla convenzione (in tale direzione si muovono - come già notato - anche i progetti per le *joint-ventures*).

Per il conseguimento del primo degli indicati obiettivi, gli amministratori dell'ENEL (nella riunione consiliare del 14 marzo 1997) hanno espresso l'intendimento di procedere alla acquisizione delle quote dei terzi azionisti nelle società controllate, laddove il possesso dell'intero pacchetto azionario si ponga quale presupposto necessario per il più efficace governo della società; sempre in tale ottica, quali amministratori delle società controllate vengono designati i vertici dell'ENEL (di solito, per la carica di Presidente) ed i dirigenti responsabili della Unità operativa della capo-gruppo di volta in volta interessata nell'attività della controllata.

Nelle pagine che seguono vengono brevemente illustrati i fatti e le iniziative di maggior rilievo che hanno riguardato le società del Gruppo.

In sede di realizzazione della nuova struttura organizzativa della "Ricerca", si è provveduto alla fusione per incorporazione, in ENEL S.p.A.,